

COMUNE DI CASTELLO – MOLINA DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO
PER LA SCELTA DELLE FORME ORGANIZZATIVE
DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Approvato con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 17 di data 12.03.2002.**
In vigore dal 12.04.2002.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, in conformità all'art. 44, comma 6, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

Art. 2 - Principi

Il Comune assume ed esercita tutti i servizi pubblici che nell'ambito delle funzioni proprie o ad esso trasferite, o delegate, siano ritenuti necessari od opportuni per soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La forma organizzativa per la gestione del servizio, di cui al successivo art. 4, deve consentire l'applicazione di tariffe in misura tale da perseguire l'equilibrio economico – finanziario della gestione stessa ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

A tal fine, e per assicurare un migliore grado di efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi, il Comune può attuare le forme collaborative intercomunali di cui agli articoli 39 e seguenti della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 3 – Servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale

La natura di servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale è evidenziata nella deliberazione con la quale il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, procede alla loro assunzione e/o organizzazione o riorganizzazione, avuto riguardo ad elementi come la remuneratività, le modalità di esercizio dell'attività ed in particolare la natura dell'eventuale soggetto affidatario.

A mero titolo esemplificativo sono considerati a rilevanza economica ed imprenditoriale, i servizi pubblici inerenti:

- a) al ciclo integrale delle acque;
- b) alla produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di gas combustibili;
- c) alla produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- d) al ciclo integrale dei rifiuti e dell'igiene urbana.

L'assunzione può limitarsi anche a singole fasi attinenti i predetti servizi.

Art. 4 – Forma di gestione dei servizi

Il Comune nella deliberazione di assunzione del servizio, per ragioni di efficienza e di economicità, decide se provvede alla gestione mediante l'attivazione di forme collaborative con altri comuni e stabilisce se intende svolgere il servizio in forma diretta ovvero in forma indiretta.

Costituisce svolgimento del servizio in forma diretta:

- a) la costituzione dell'azienda speciale di cui agli articoli 44, comma 6, lett. a) e 45 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.;
- b) la costituzione o partecipazione ad apposita società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante e pubblica di cui all'art. 44, comma 6, lett. b) della L.R. n. 1/1993 e ss.mm.;
- c) la costituzione del consorzio – azienda di cui all'art. 41 bis della L.R. n. 1/1993 e ss.mm.;

d) la gestione in economia, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 44, comma 7, della L.R. n. 1/1993 e ss.mm..

Costituisce svolgimento del servizio in forma indiretta l'affidamento a terzi di cui agli artt. 44, comma 6, lett. c) e 41, comma 3, della L.R. n. 1/1993 e ss.mm..

Art. 5 – Deliberazione di scelta della forma organizzativa di gestione del servizio

La deliberazione inerente la scelta o la modifica delle forme organizzative dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale deve fare riferimento ad un'analisi comparativa delle diverse ipotesi di gestione finalizzata all'individuazione di quella idonea a garantire la migliore soddisfazione dell'utenza nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

Art. 6 – Procedure concorsuali

La scelta del soggetto gestore dei servizi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente regolamento, è preceduta da apposita procedura concorsuale. La disciplina dell'esperimento concorsuale, salvo i casi in cui sia prevista dalla normativa di settore, potrà essere mutuata dalla disciplina provinciale in vigore in materia di contratti. La procedura così individuata dovrà comunque osservare il canone dell'adeguatezza previsto dalla L.R. n. 1/1993 e ss.mm..

L'esame delle offerte è demandato ad una commissione tecnico – amministrativa composta da esperti nelle materie oggetto del servizio da affidare presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione esperto in materia.

Art. 7 – Partecipazione a società ad influenza dominante pubblica locale

La partecipazione a società ad influenza dominante pubblica locale costituite ai sensi dell'art. 44, comma 6, lett. b), della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss. mm., è deliberata previo giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sulla capacità tecnica dalla stessa acquisita nello specifico settore considerato.

Dallo Statuto ovvero da altre apposite pattuizioni deve risultare l'impegno della compagine sociale formata dagli Enti Locali al mantenimento della natura di società ad influenza dominante pubblica locale.

Nel caso di partecipazione inferiore al 20% il Comune stipula idonei patti di sindacato con altri Comuni al fine di raggiungere insieme detto livello minimo di partecipazione come richiesto dall'art. 44, comma 10, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm..

Art. 8 – Separazione delle funzioni. Contratto di servizio

Ad esclusione della gestione in economia, nell'organizzazione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune separa le funzioni amministrative di governo dai compiti di produzione e di gestione.

La disciplina relativa al rapporto tra Comune e gestore è racchiusa nel contratto di servizio di cui all'art. 44, comma 9 della L.R. n. 1/1993 e ss.mm..

Nel caso di gestione in economia il Comune approva, contestualmente alla deliberazione di assunzione del servizio, un regolamento di gestione al quale applicare per quanto compatibili le disposizioni esistenti in materia di contratto di servizio e di carta di servizio.

Art. 9 – Funzione di vigilanza e di controllo sulla gestione

Il Comune provvede ad individuare con la deliberazione di assunzione del servizio e/o della scelta della forma di gestione, le strutture e le modalità con le quali saranno esercitate le attività di vigilanza e di controllo sul gestore.

La vigilanza ed il controllo sono dirette in generale alla tutela dei diritti degli utenti ed in particolare alla corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe ed alla verifica del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto e dalla carta di servizio.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune si avvale di strutture proprie ovvero di terzi. È possibile svolgere il controllo anche attraverso strutture intercomunali istituite mediante convenzione.